I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2/71 DEL CONSIGLIO
del 2 gennaio 1971
recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 settimo,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 20,

vista la decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (1), in appresso denominata « decisione del 21 aprile 1970 », in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la decisione del 21 aprile 1970 prevede che il Consiglio adotti le disposizioni relative al controllo, nonché alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle risorse proprie, come pure le modalità d'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 4 della predetta decisione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, i bilanci delle tre Comunità sono stati riuniti in un bilancio unico ;

considerando che, in applicazione di tale trattato e della decisione del 21 aprile 1970, le risorse proprie devono essere iscritte nel bilancio delle Comunità, secondo modalità da definire ;

considerando che è opportuno determinare i termini e le modalità secondo le quali le risorse proprie sono contabilizzate, versate ed imputate in bilancio, nonché i termini e le modalità relative al rimborso forfettario agli Stati membri delle spese di riscossione ;

considerando che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione e trasmetterle, se del caso, i documenti e le informazioni necessari all'esercizio delle competenze ad essa attribuite, per quanto concerne le risorse proprie e la procedura di bilancio ;

considerando che è opportuno che gli Stati membri procedano alle verifiche ed indagini relative all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie ; che è opportuno che la Commissione eserciti le sue competenze nelle condizioni previste dal presente regolamento ;

considerando che la parte relativa di ciascuno Stato membro e gli elementi di cui occorre tener conto per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del 21 aprile 1970 nonché i riadattamenti tra le parti relative devono formare oggetto di disposizioni appropriate ;

considerando che l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione del 21 aprile 1970 rende necessaria una definizione comune del prodotto nazionale lordo e delle condizioni nelle quali esso viene calcolato ;

considerando che è opportuno definire il saldo di un esercizio da riportare all'esercizio successivo e le condizioni nelle quali saranno imputate in bilancio le entrate da riscuotere e il saldo da riportare ;

considerando che una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione faciliterà l'applica-

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.
(2) GU n. C 129 del 26. 10. 1970, pag. 26.

zione del presente regolamento, il cui fine è di permettere alle Comunità di disporre delle risorse proprie nelle migliori condizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Le risorse proprie delle Comunità previste dalla decisione del 21 aprile 1970 — in appresso denominate « risorse proprie » — sono accertate dagli Stati membri in conformità delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative e sono messe a disposizione della Commissione nelle condizioni previste dal presente regolamento, senza pregiudizio delle disposizioni che saranno adottate a tempo debito per gli introiti provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento un diritto è accertato non appena il credito corrispondente è stato debitamente stabilito dal servizio od organismo competente dello Stato membro.

2. Il servizio od organismo competente dello Stato membro procede ad un nuovo accertamento, quando occorra rettificare un accertamento effettuato in conformità del paragrafo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all'accertamento ed alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per tre anni.

Articolo 4

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, a richiesta di quest'ultima :

a) la denominazione e, se del caso, lo statuto dei servizi od organismi responsabili dell'accertamento delle risorse proprie ;

b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale, relative all'accertamento ed alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie.

2. La Commissione comunica agli altri Stati membri, a loro richiesta, le suddette informazioni.

Articolo 5

Ogni Stato membro stabilisce annualmente un conto ricapitolativo accompagnato da una relazione concernente l'accertamento ed il controllo delle risorse proprie, e lo trasmette alla Commissione anteriormente al 1° giugno dell'anno successivo all'esercizio in questione.

Articolo 6

1. Presso il tesoro di ogni Stato membro viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.

2. I diritti accertati sono iscritti in questa contabilità entro 60 giorni a decorrere dalla fine del mese in cui l'accertamento ha avuto luogo.

Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro lo stesso termine, un estratto mensile di tale contabilità in cui è riportata la situazione dei diritti accertati per il mese in questione.

3. I diritti accertati, sempreché i relativi importi non siano stati versati, sono contabilizzati nelle scritture comunitarie quali entrate da riscuotere.

4. Gli importi effettivamente versati sono imputati in bilancio, nelle scritture contabili comunitarie, quali entrate.

TITOLO II

Disposizioni relative alla messa a disposizione ed al versamento delle risorse proprie

Articolo 7

1. L'importo delle risorse proprie accertate viene accreditato da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il tesoro. Tale conto è esente da spese.

2. Ogni importo è registrato per la somma lorda. Entro 30 giorni successivi alla notifica di ciascun accreditamento, la Commissione emette un ordine di versamento a favore dello Stato membro per gli importi corrispondenti al rimborso forfettario delle spese di riscossione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma, della decisione del 21 aprile 1970.

Articolo 8

1. Le risorse proprie che ogni Stato membro deve accertare nonché il rispettivo contributo finanziario formano oggetto di una previsione prov-

visoria iscritta in bilancio, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del 21 aprile 1970.

2. I versamenti sono obbligatori in ragione dell'importo effettivamente accertato dallo Stato membro per la risorsa in questione e, se del caso, nella proporzione fissata dal bilancio, con riserva delle rettifiche effettuate all'atto della chiusura dei conti.

3. Gli importi eventualmente versati in eccedenza da uno Stato membro ovvero da esso ancora dovuti formeranno oggetto di una liquidazione contabile.

Articolo 9

1. L'accreditamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è effettuato entro i 60 giorni successivi alla fine del mese in cui è stato accertato il diritto.

2. Ogni ritardo nell'accreditamento dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è uguale al tasso di sconto più elevato, applicato negli Stati membri il giorno della scadenza. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo.

Articolo 10

1. Gli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, vengono riportati nell'estratto mensile corrispondente alla data dei nuovi accertamenti e sono aggiunti all'importo totale dei diritti accertati o da esso dedotti.

Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, si applicano anche a questi nuovi accertamenti.

2. Le spese di riscossione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma, della decisione del 21 aprile 1970, sono rimborsate tenuto conto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 11

1. La Commissione dispone, per l'esecuzione del bilancio, delle somme accreditate sul suo conto. Gli ordini e le istruzioni da essa trasmessi a tal fine al tesoro o all'amministrazione competente di ogni Stato membro in base alle effettive necessità, sono eseguiti al più presto.

2. In caso di effettive difficoltà di tesoreria e quando è esaurita ogni possibilità di anticipi sui contributi finanziari degli Stati membri, gli Stati membri anticipano, a richiesta della Commissione, l'accreditamento di un importo a valere sulle risorse future corrispondente, al massimo, alle entrate prevedibili in un mese e mezzo.

Anticipi che superino l'importo di cui al comma precedente e che siano giustificati dalle necessità di un progetto preliminare di bilancio rettificativo o suppletivo possono essere autorizzati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. L'autorizzazione è accompagnata dalle modalità di appuramento.

Articolo 12

I trasferimenti di crediti sono effettuati, nei limiti del possibile, dalla moneta degli Stati membri caratterizzati da un'eccedenza delle entrate, verso la moneta degli altri Stati membri. Tali trasferimenti sono limitati ai bisogni effettivi di tesoreria.

TITOLO III

Disposizioni relative al controllo

Articolo 13

1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità degli articoli 1 e 2 siano messi a disposizione della Commissione nelle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati, soltanto qualora l'esazione non abbia potuto essere effettuata per motivi di forza maggiore.

3. Gli Stati membri comunicano semestralmente alla Commissione, se del caso nel quadro delle procedure vigenti, i dati globali e le questioni di principio relativi ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano contenzioso, dall'applicazione del presente regolamento.

Articolo 14

1. Gli Stati membri procedono alle verifiche ed indagini relative all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie. La Commissione esercita le sue competenze nelle condizioni previste dal presente articolo.

2. In questo quadro, gli Stati membri :

— procedono ai controlli supplementari che la Commissione può loro chiedere con richiesta motivata ;

— associano la Commissione, a sua richiesta, ai controlli da essi effettuati.

Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a facilitare i controlli sopra menzionati. Quando la Commissione è associata a detti controlli, gli Stati membri tengono a sua disposizione i documenti giustificativi di cui all'articolo 3. Al fine di limitare per quanto possibile i controlli supplementari, e in casi specifici, la Commissione può chiedere che vengano messi a sua disposizione determinati documenti.

3. I controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le seguenti misure :

a) i controlli effettuati dagli Stati membri in conformità delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative ;

b) le misure previste all'articolo 206 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e all'articolo 180 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ;

c) i controlli organizzati in virtù dell'articolo 209, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dell'articolo 183, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

4. Entro la fine dell'anno 1973 la Commissione riferisce al Consiglio in merito al funzionamento del sistema.

5. Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce :

a) le condizioni che gli agenti incaricati dalla Commissione devono osservare quando intervengono nel quadro delle verifiche previste dal presente articolo, in particolare per quanto riguarda il segreto professionale e le modalità in base alle quali essi esercitano i poteri investigativi ;

b) se necessario, le altre disposizioni di applicazione del presente articolo.

Articolo 15

Le disposizioni di diritto comunitario applicabili alle materie di cui all'articolo 2, primo comma, della decisione del 21 aprile 1970, in particolare per quanto riguarda la nomenclatura, l'origine, il valore in dogana, il transito comunitario e il perfezionamento attivo, sono applicate dalle autorità competenti degli Stati membri ai fini dell'accertamento delle risorse proprie.

TITOLO IV

Modalità d'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del 21 aprile 1970

Articolo 16

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per « parte relativa di uno Stato membro », il tasso corrispondente alla frazione delle spese iscritte nel bilancio delle Comunità finanziata mediante le risorse proprie previste dalla decisione del 21 aprile 1970 e provenienti da tale Stato, nonché, se del caso, mediante contributi finanziari di tale Stato, calcolata secondo il criterio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della citata decisione.

2. Il limite superiore della parte relativa di uno Stato membro per un esercizio determinato corrisponde alla sua parte relativa nel finanziamento del bilancio delle Comunità dell'esercizio precedente, calcolata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione del 21 aprile 1970 e aumentata :

— dell'1 % fino al 31 dicembre 1974 ;

— dell 2 % tra il 1° gennaio 1975 e il 31 dicembre 1977.

3. Il limite inferiore della parte relativa di uno Stato membro per un esercizio determinato corrisponde alla sua parte relativa nel finanziamento del bilancio delle Comunità dell'esercizio precedente, calcolata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione del 21 aprile 1970 e diminuita :

— dell'1,5 % fino al 31 dicembre 1974 ;

— dell 2 % tra il 1° gennaio 1975 e il 31 dicembre 1977.

Articolo 17

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del 21 aprile 1970, e fermo restando l'articolo 3, paragrafo 5, della citata decisione, vengono considerati i seguenti elementi :

a) le spese effettuate durante l'esercizio in questione, aumentate degli stanziamenti riportati all'esercizio successivo, previa detrazione dei riporti annullati di stanziamenti di esercizi precedenti, nonché delle entrate diverse dalle risorse proprie e dai contributi finanziari degli Stati membri ;

b) per ogni Stato membro, le risorse il cui diritto è stato accertato durante l'esercizio in questione.

Articolo 18

1. Quando la parte relativa di taluni Stati membri non è compresa nei limiti indicati all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, si procede, se del caso e sino a tali limiti, ad un riadattamento tra le parti relative superiori ed inferiori ai limiti, mentre l'eventuale disavanzo del bilancio viene poi ripartito tra gli Stati membri secondo il criterio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del 21 aprile 1970.

2. Se necessario, l'operazione viene ripetuta.

3. L'eventuale eccedenza risultante dall'applicazione del presente articolo viene riportata all'esercizio successivo.

Articolo 19

Fino a tutto il bilancio dell'esercizio che si chiude il 31 dicembre 1974, il riadattamento previsto all'articolo 18 viene effettuato all'atto dell'approvazione definitiva del bilancio ed è definitivamente adottato in occasione della presentazione dei conti di gestione.

Articolo 20

1. A partire dal bilancio dell'esercizio 1975 e fino a tutto il bilancio dell'esercizio che si chiude il 31 dicembre 1977, il riadattamento previsto all'articolo 18 viene effettuato all'atto della presentazione dei conti di gestione.

2. Tale riadattamento dà luogo a compensazioni finanziarie tra gli Stati membri interessati.

Articolo 21

1. Le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 20, paragrafo 2, vengono effettuate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, della decisione del 21 aprile 1970.

2. La Commissione notifica agli Stati membri, nel mese successivo all'approvazione dei conti di gestione, il conto delle compensazioni da essa adottato e da cui risulta l'importo di cui ogni Stato membro è debitore o creditore. Ogni Stato membro debitore versa a ogni Stato membro creditore una parte dell'importo che figura sul proprio conto passivo, proporzionale alla quota dello Stato membro creditore nell'importo globale che figura sul conto attivo.

3. Nel mese successivo a quello della notifica gli Stati membri debitori versano agli Stati membri creditori l'importo dovuto nella moneta nazionale di questi ultimi e alla parità dichiarata al Fondo monetario internazionale.

Articolo 22

Le percentuali considerate nei calcoli di cui agli articoli da 16 a 20 sono arrotondate, per ogni operazione, alla quarta cifra decimale.

TITOLO V

Modalità d'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione del 21 aprile 1970

Articolo 23

1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ove sia necessario ricorrere alle misure derogatorie provvisorie previste all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione del 21 aprile 1970.

2. Il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato viene calcolato in base alle statistiche elaborate dall'Istituto statistico delle Comunità europee e corrisponde, per ciascuno degli Stati membri, alla media aritmetica dei primi tre anni del periodo quinquennale che precede l'esercizio per il quale vengono applicate le disposizioni all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione del 21 aprile 1970.

3. Il prodotto nazionale lordo è determinato in unità di conto alle parità dichiarate al Fondo monetario internazionale.

In caso di cambiamento di parità nel corso di un anno, si applica una parità ponderata nel tempo, stabilita sulla base delle parità dichiarate al Fondo monetario internazionale.

4. Finché la deroga prevista all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione del 21 aprile 1970 è applicata per uno o più Stati membri, la Commissione determina, nel suo progetto preliminare di bilancio, la percentuale previsionale di copertura del bilancio corrispondente ai contributi finanziari di questo o di questi Stati membri, in funzione della quota del loro prodotto nazionale lordo in rapporto alla somma dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri, e fissa il tasso dell'imposta sul valore aggiunto corrispondente alla copertura del saldo del bilancio da parte degli altri Stati membri. Tali dati sono approvati secondo la procedura di bilancio.

5. Se, alla chiusura dei conti dell'esercizio in questione, la Commissione costata che gli Stati membri che hanno versato contributi finanziari in funzione del loro prodotto nazionale lordo hanno

effettivamente coperto, in percentuale, una parte del bilancio superiore alla loro quota, essa procede alla determinazione degli adattamenti necessari, tenendo conto anche delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, della decisione del 21 aprile 1970.

6. Ai sensi del presente regolamento :

a) il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato è uguale al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato aumentato dei redditi da lavoro dipendente nonché dei redditi da capitale e impresa ricevuti dal resto del mondo, e diminuito dei flussi corrispondenti versati al resto del mondo ;

b) il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, che rappresenta il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti, corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell'economia, diminuita dei consumi intermedi totali ed aumentata delle imposte indirette sulle importazioni.

TITOLO VI

Modalità d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione del 21 aprile 1970

Articolo 24

1. Il saldo di un esercizio da riportare all'esercizio successivo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione del 21 aprile 1970, è costituito dalla differenza tra :

— le spese effettuate nel corso dell'esercizio in questione, aumentate degli stanziamenti riportati all'esercizio successivo, previa detrazione dei riporti annullati di stanziamenti di esercizi precedenti, e

— l'insieme delle entrate contabilizzate a titolo dell'esercizio in questione, previa detrazione della parte delle entrate contabilizzate nel corso dell'esercizio precedente e non riscosse nel corso dell'esercizio in questione.

2. Il resto non riscosso menzionato al paragrafo 1, secondo trattino, è registrato separatamente in un conto di regolarizzazione e contabilizzato a titolo dell'esercizio nel corso del quale è effettivamente riscosso.

3. La determinazione definitiva del saldo da riportare si effettua secondo la procedura di bilancio contemporaneamente all'adozione dei conti di cui agli articoli 19 e 20.

TITOLO VII

Disposizioni relative al Comitato consultivo delle risorse proprie e disposizioni finali

Articolo 25

1. È istituito un Comitato consultivo delle risorse proprie, in appresso denominato « Comitato ».

2. Il Comitato si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel Comitato da cinque funzionari al massimo.

Il Comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il segretariato del Comitato è assicurato dai servizi della Commissione.

3. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 26

Il Comitato prende in esame i problemi sollevati dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione del presente regolamento e in particolare :

a) le informazioni e comunicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 5 e all'articolo 13, paragrafo 3 ;

b) i casi di forza maggiore di cui all'articolo 13, paragrafo 2 ;

c) i controlli ed esami previsti all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del 21 aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 gennaio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SCHUMANN